

Si discute la legge sulla Polizia locale e sulle politiche regionali per la sicurezza, che la Regione approva, acquisendo potestà in materia. Non si tratta di sostituirsi allo Stato, in materia di ordine pubblico, ma di dare alla polizia municipale un ruolo più ampio e preciso. Per evitare equivoci, i sindaci, che ne saranno a capo, non diventeranno sceriffi alla Gentili (il sindaco leghista di Treviso), ma avranno il compito di intervenire integrando l'azione delle forze dell'ordine. La società ha una percezione della sicurezza (problema fondamentale, a leggere i sondaggi) diversa rispetto al passato; perciò la sicurezza - ha detto l'on. Bruno - diventa un problema sociale e le amministrazioni locali hanno un ruolo importante. La sicurezza deve parlare il linguaggio della gente e favorire l'integrazione, l'inclusione sociale, la tutela del territorio.

Ottenuta assicurazione che nella prossima programmazione bimestrale dei lavori, dopo le ferie, si darà spazio anche alla proposta di legge Cassano sulle compagnie baracellari, una polizia rurale che nasce in Sardegna da vecchi istituti di mutua sorveglianza, anche i Riformatori, che su quella legge premono, hanno dichiarato la propria soddisfazione.

Votazione finale: su 48 votanti, 47 i sì (e astensione del Presidente

Relatore, il consigliere regionale on. Mario Bruno

Grazie, Signor Presidente.

La prima commissione, la Commissione Autonomia, ha approvato all'unanimità, con una sola astensione, nella seduta del 26 luglio 2007, il [testo unificato DL 212-PL 132](#) che contiene le "norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza".

La Sardegna è l'unica Regione a non aver ancora legiferato in materia, nonostante la legge 65 del 7 marzo 1986 abbia attribuito proprio alle Regioni la titolarità della potestà legislativa in materia di polizia locale.

Con la "legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" è stato raggiunto l'importante obiettivo di chiarire e definire le funzioni e le competenze della polizia municipale e contemporaneamente precisare le qualifiche giuridiche che compongono lo status degli appartenenti al corpo.

E' compito della Regione, secondo la legge quadro nazionale, stabilire le norme generali per la istituzione del servizio di polizia locale, promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento

del personale, promuovere ed incentivare le opportune forme associative tra i comuni, determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia locale, disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi o ai servizi.

La legge ha disciplinato, inoltre, gli ambiti delle due principali fonti che normano la materia: le leggi regionali ed i regolamenti comunali. Alle Regioni sono attribuite le necessarie funzioni di indirizzo e coordinamento, nel rispetto della potestà regolamentare delle autonomie locali.

Le Regioni, a seguito delle modifiche al titolo V della Costituzione, hanno competenze esclusive nella legislazione in materia di polizia amministrativa locale.

Infatti, il comma 2, lett. H) dell'art. 117 Cost., indica tra le materie a legislazione esclusiva dello Stato l'ordine pubblico e la sicurezza, escludendo la polizia amministrativa locale.

Attualmente, nell'ordinamento italiano, i corpi di polizia locale non solo svolgono le funzioni cui sono istituzionalmente preposti, ma sono chiamati a svolgere le funzioni di agente di polizia giudiziaria (sulla base dell'art. 57 del codice di procedura penale), funzioni di polizia di sicurezza, seppur ausiliarie (ai sensi art. 5 della legge 65), nonché agenti di polizia stradale (sulla base dell'art. 12 del codice della strada).

Nell'ambito delle competenze in materia di sicurezza pubblica, pur rimanendo in capo allo Stato la garanzia unitaria nella tutela della sicurezza e della legalità, affidata all'azione primaria e diretta dello Stato, sempre più in questi anni si è affermato il ruolo degli enti locali, che sicuramente dispongono di una visione delle problematiche fortemente ancorata alle dinamiche del territorio.

La funzione della polizia locale diventa quindi centrale nella politica di sicurezza delle amministrazioni locali, per il forte radicamento sul territorio e la conoscenza effettiva dei problemi. La polizia locale diventa polizia di prossimità.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Il testo, però, non si limita a normare la materia relativa alla polizia locale, ma definisce le politiche regionali per la sicurezza.

Si sta sviluppando in questi anni una visione delle politiche di sicurezza più ampia e comprensiva rispetto non solo al concetto di ordine pubblico, ma anche a quello di prevenzione della criminalità.

Le politiche di sicurezza si basano in particolare su interventi che svolgano una funzione di assicurazione e di rafforzamento dei legami sociali, sulla base delle percezioni di insicurezza della cittadinanza.

Il tema della prossimità rimanda alle funzioni proprie che il Comune in questi anni ha assunto anche in materia di sicurezza.

Con il processo di decentramento iniziato nel '77 con il DPR 616, fino alle modifiche del titolo V della Costituzione nel 2001, le funzioni di cui è diventato titolare il Comune e il rilievo assunto dalla nuova figura del sindaco hanno di fatto comportato un ampliamento, un'estensione dei soggetti responsabili della sicurezza: non solo la Prefettura e gli organi di polizia dello stato – a cui competono comunque le funzioni di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico – ma anche gli Enti Locali, principalmente i Comuni e poi le Province, attraverso la polizia locale.

Dopo aver audito le organizzazioni sindacali ed aver attentamente esaminato le loro articolate proposte, la Commissione ha proceduto ad unificare i testi, in gran parte convergenti, del disegno di legge 212 della Giunta Regionale e della proposta di legge 132 La Spisa e più, cercando di armonizzare contenuti e procedure.

Sono state introdotte nel testo modifiche tendenti a rendere conforme il progetto di legge con le previsioni della legislazione regionale vigente, in particolare, la legge regionale 9 del 2006 in materia di conferimento di funzioni e competenze agli enti locali, la legge regionale 12 del 2005 che disciplina le modalità di associazione tra comuni, la legge regionale 1 del 2005 che codifica le procedure relative ai rapporti con il Consiglio delle Autonomie Locali e la Conferenza Regione-Enti Locali.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Ci siamo interrogati in commissione se denominare la polizia locale, polizia amministrativa locale, come altre regioni hanno fatto, come prevede anche l'art. 117 della Costituzione prima richiamato, escludendo la competenza legislativa dello Stato. Abbiamo concordato unanimemente di non inserire il termine polizia amministrativa, in quanto troviamo nelle funzioni attribuite, si veda l'art.10 del testo, sia funzioni intese come polizia amministrativa in senso stretto, sia funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, da svolgere all'interno del territorio dell'ente, al fine di tutelare gli interessi della collettività locale, funzioni comunque – come detto - non inquadrabili nella gestione ordinaria dell'amministrazione.

In armonia con la legge regionale 9, abbiamo affidato la generalità delle competenze e delle funzioni al comune, salvo quelle che la legge per ragioni di adeguatezza e di unitarietà non affidi alle province.

Alla Regione permane l'indirizzo ed il controllo delle funzioni, la programmazione degli interventi, la promozione dell'esercizio associato delle funzioni tra comuni, specie quelli più piccoli, non in grado da soli di istituire un corpo o un servizio di polizia comunale.

La funzione di polizia locale rientra infatti, con l'approvazione della legge, tra i servizi fondamentali per l'esercizio in forma associata, di cui all'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge regionale 12 del 2005.

Abbiamo mantenuto, in armonia con la legge 65/86, il numero minimo di unità sufficienti a costituire un corpo di polizia comunale o provinciale pari a sette, lasciando alla facoltà delle singole province la eventuale costituzione o meno del corpo.

Il numero minimo di addetti per lo svolgimento efficace delle funzioni di un servizio di polizia locale, o di un corpo qualora istituito, dovrà essere definito a seguito di ricognizione analitica dei servizi di polizia locale in essere, per fasce omogenee di enti locali, tenuto conto di alcuni criteri: la densità demografica, i flussi stagionali della popolazione, la morfologia del territorio.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

L'obiettivo della legge, come detto, però non è solo quello di normare la materia relativa alla polizia locale, ma anche disciplinare interventi regionali per favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.

Con la presente legge, qualora approvata, viene istituita la Conferenza Regionale per la sicurezza che si riunisce almeno una volta all'anno per discutere le politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza e gli indirizzi per l'esercizio integrato delle funzioni dei diversi enti. L'organismo coincide con la conferenza permanente regione-enti locali di cui all'art. 12 della L.R. 9/2006. Alla Conferenza sono invitate autorità statali e regionale e le organizzazioni sindacali.

Parallelamente, viene istituito, con funzioni prettamente consultive e propositive, il Comitato Tecnico Consultivo, di cui fanno parte dirigenti, esperti, comandanti di polizia locale e quello del corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Nell'ambito del sistema integrato di sicurezza, la Giunta Regionale, sentiti il Comitato Tecnico Consultivo ed acquisita l'intesa Regione-Enti locali, è tenuta ad approvare ogni due anni un programma di interventi finalizzato alla sicurezza e alla tutela sociale del territorio regionale.

Un programma di interventi volto a finanziare progetti presentati da enti locali singoli o associati, a cui è connesso un piano di formazione necessaria per la preparazione e l'aggiornamento costante degli addetti alla polizia locale.

Con il testo in esame, si è fatta la scelta di far ricadere la formazione per gli addetti alla polizia locale nella fattispecie dell'art. 74, comma 1 lettera d) della legge regionale 9 del 2006 che attribuisce appunto alla programmazione regionale gli interventi formativi che per peculiarità, rilevanza o destinatari, possano essere adeguatamente svolti solo a livello regionale. Interventi che, comunque, dovranno naturalmente essere inseriti nel programma regionale per la formazione professionale.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Con la legge viene fatta chiarezza anche sui rapporti con le associazioni di volontariato e le compagnie barracellari. La Regione riconosce, in armonia con la legislazione vigente, il ruolo da loro svolto per l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità, l'integrazione e l'inclusione sociale. Valorizza l'attività svolta, in ausilio alla polizia locale, specie per il presidio del territorio, gli interventi di protezione civile e di tutela dell'ambiente.

Nel contempo, ammette l'utilizzo delle associazioni di volontariato e dei barracelli solo in occasioni di particolari manifestazioni o altri eventi che possano comportare pericolo per la pubblica incolumità.

Un tema, quello delle compagnie barracellari, sul quale è probabilmente opportuno intervenire con modifiche alla legislazione regionale vigente, per meglio disciplinare l'attività, anche in coerenza con la legge in discussione.

Un testo, insomma, quello che la commissione presenta oggi in aula, che nasce dalla consapevolezza di dover intervenire sulle politiche per la sicurezza, attraverso una politica regionale di sostegno e di coordinamento, al fine di assicurare che le funzioni di polizia locale siano svolte in tutto il territorio regionale in modo efficace ed omogeneo, e al tempo stesso siano sviluppate politiche integrate per la sicurezza territoriale.

Non a caso, abbiamo voluto disciplinare i criteri generali dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni e delle province, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti, approvate da questo Consiglio Regionale e finalizzate a rendere effettiva l'autonomia gestionale ed organizzativa degli enti locali, nell'ambito del principio di sussidiarietà e di prossimità.

Impostazione evidentemente condivisa dal consiglio delle autonomie Locali che ha espresso in data 25 luglio 2007 parere positivo al testo unificato, trasmettendo alla Commissione anche alcune proposte emendative in gran parte accolte.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!